

Blt Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-70-2015	Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2015 15:17:43	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 67348

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : AIOS 05

Data/Ora Ricezione : 23 Dicembre 2015 15:17:43

Data/Ora Inizio : 23 Dicembre 2015 15:32:44

Diffusione presunta

Oggetto : modifica patto parasociale MEP

<i>Testo del comunicato</i>

modifica patto parasociale MEP

**INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO
CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE
S.R.L., AVENTE AD OGGETTO MEP S.R.L..**

* * * *

PREMESSA

In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("**Equilybra**"), L&B Capital S.p.A. ("**L&B**") e RoofTop Venture S.r.l. ("**RTV**"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), volto a (i) risolvere consensualmente il precedente patto parasociale sottoscritto fra le medesime parti in data 17 febbraio 2015, già reso noto al mercato, e disciplinante taluni diritti ed obblighi relativi all'assetto proprietario ed al governo societario di MEP S.r.l. e di Alba Private Equity S.p.A. e (ii) disciplinare nuovi termini e condizioni in relazione al governo societario di MEP S.r.l..

Di seguito, ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 e 131 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

- (i) MEP S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 77, Codice Fiscale e partita IVA n. 08117310964, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 90.000,00 ("**MEP**").

2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e quote conferite nel Patto Parasociale

2.1 Soggetti aderenti al Patto Parasociale

- 1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, Codice Fiscale, partita IVA numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
- 2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;
- 3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, Codice Fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B.

(Equilybra, L&B e RTV sono, collettivamente, definite le "**Parti**" e ove indicate singolarmente la "**Parte**").

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti hanno convenuto di risolvere per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile, il Patto Parasociale sottoscritto in data 17 febbraio 2015 e

disciplinante taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario ed al governo societario di MEP e di Alba Private Equity S.p.A. ("**APE**").

Sempre in data 8 giugno 2015, le medesime Parti, Paolo Mevio e LEM S.p.A. ("**Newco**") hanno sottoscritto un ulteriore nuovo patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF (il "**Patto Parasociale Newco**"), oggetto di separata informativa ai sensi di legge.

Ai sensi del Patto Parasociale Newco, le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere in qualità di soci diretti ed indiretti di MEP affinché la stessa MEP – previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi competenti – (i) aderisca al Patto Parasociale Newco entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, divenendone parte con effetti da tale data ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla stessa MEP e (ii) proceda al conferimento in Newco della totalità delle azioni APE da essa detenute entro il medesimo termine.

2.2 Azioni Conferite nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto il 100,0% circa del capitale sociale di MEP ("**Quote MEP**"), la quale a sua volta detiene n. 1.418.851 azioni di APE, pari al 14,01% del capitale sociale di quest'ultima.

In particolare:

- una quota pari al 50,00% del capitale sociale di MEP è detenuta da Equilybra;
- una quota pari al 50,00% del capitale sociale di MEP è detenuta da RTV, società interamente partecipata da L&B.

Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su MEP ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del d.lgs. 58/98.

3. Principali previsioni del Patto Parasociale

3.1. Adempimenti preliminari

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile:

(a) far sì che entro 5 (cinque) giorni dalla firma del Patto Parasociale, l'Amministratore Unico di MEP proceda alla convocazione dell'assemblea dei soci di MEP avente quale ordine del giorno (i) l'adesione di MEP al Patto Parasociale Newco e (ii) il conferimento in Newco della totalità delle azioni detenute da MEP nel capitale sociale di APE (pari al 14,01%) ("**Azioni APE**") ai sensi e per gli effetti del Patto Parasociale Newco;

(b) in occasione della precitata assemblea dei soci di MEP, che dovrà essere in ogni caso tenuta entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del Patto Parasociale, a votare favorevolmente in merito ai punti all'ordine del giorno ed indicati sub precedente lettera (a).

Equilybra si è impegnata altresì a far sì che, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Patto Parasociale e la data di adesione di MEP al Patto Parasociale Newco e comunque sino all'esecuzione delle operazioni di conferimento delle Azioni APE in Newco, l'Amministratore Unico

di MEP di propria indicazione non esprima alcun voto in seno all'organo assembleare di APE ovvero compia atti di gestione (che non siano atti di mera gestione ordinaria) anche afferenti le Azioni APE di proprietà di MEP al di fuori dei limiti statutari e senza una preventiva decisione dell'assemblea dei soci di MEP da assumersi nel rispetto delle regole di cui al Patto Parasociale.

In esecuzione di quanto precede, in data 25 giugno 2015, MEP ha aderito al Patto Parasociale Newco, divenendone parte con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla medesima MEP.

Sempre in esecuzione di quanto previsto nel Patto Parasociale, in data 25 giugno 2015 Equilybra, L&B, MEP e Paolo Mevio hanno conferito in Newco (LEM S.p.A.) n. 4.188.663 azioni di APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE.

3.2. *Organo amministrativo MEP*

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, MEP rimanga amministrata da un Amministratore Unico, designato (i) per il primo semestre da Equilybra e (ii) per il semestre successivo da L&B, e così via via di semestre in semestre.

Le Parti si sono altresì impegnate, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che l'Amministratore Unico di MEP di rispettiva indicazione non esprima alcun voto in seno all'organo assembleare di Newco ovvero compia atti di gestione (che non siano atti di mera gestione ordinaria), anche afferenti le azioni, di Newco al di fuori dei limiti statutari e senza una preventiva decisione dell'assemblea dei soci di MEP, da assumersi nel rispetto delle regole di cui al Patto Parasociale.

3.3. *Sindacato di voto MEP*

In occasione di ciascuna assemblea dei soci di MEP convocata e/o tenuta in pendenza del Patto Parasociale (ad eccezione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina dell'organo amministrativo), le Parti si sono impegnate:

- (a) almeno un giorno prima di detta riunione, a consultarsi ed assumere una decisione circa la determinazione del voto da esprimere nella relativa assemblea;
- (b) esprimere (i) voto favorevole in caso di previo accordo in tal senso tra i medesimi secondo quanto previsto dalla precedente lettera (a); e (ii) voto contrario in caso di mancato accordo ai sensi dalla precedente lettera (a) sul partito di delibera da assumere.

3.4. *Ulteriori impegni relativi alla governance di MEP*

Le Parti si sono impegnate a far sì che MEP, a decorrere dalla data di adesione al Patto Parasociale Newco, adempia a tutti, nessuno escluso, gli impegni ed obblighi ivi previsti a suo carico ed eserciti i diritti ad essa attribuiti ai sensi e per gli effetti di detto Patto Parasociale Newco e a tal riguardo si sono impegnati a votare favorevolmente in seno all'assemblea dei soci di MEP al fine di far sì che MEP si conformi alle obbligazioni che risulteranno in capo alla stessa MEP per effetto dell'espletamento della procedura di vendita prevista nel Patto Parasociale Newco in caso di mancato rinnovo dello stesso alla scadenza.

3.5. Disposizioni relative la circolazione delle quote MEP

3.5.1 Lock up

Le Parti si sono impegnate, irrevocabilmente e reciprocamente per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il “**Periodo di Lock-up**”) a non trasferire le proprie Quote MEP e/o a costituire gravami sulle stesse, salva la possibilità di costituire diritti di pegno senza trasferimento dei relativi diritti di voto (il “**Lock-up**”).

Fermo quanto precede, L&B si è impegnata per tutto il Periodo di Lock-up a mantenere il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile, di RTV, fatta eccezione per eventuali trasferimenti in favore di società interamente partecipate dalla stessa L&B.

Qualora L&B, decorso il Periodo di Lock-up, intenda trasferire una partecipazione che consenta di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile di RTV la stessa sarà tenuta a offrire preventivamente dette quote in prelazione, a parità di condizioni, ad Equilybra. Resta inteso che, laddove il diritto di prelazione non venga esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, L&B sarà libera di procedere al trasferimento al terzo acquirente.

3.5.2 Tag Along

Fermo restando il diritto di prelazione di cui allo statuto di MEP, la cessione delle Quote MEP da parte delle Parti successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up è soggetta a diritto di covendita.

Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive Quote MEP (il “**Socio Venditore**”), l’altro socio MEP avrà il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una Quota MEP proporzionale alla Quota MEP che il Socio Venditore ha indicato di voler trasferire (le “**Quote Corrispondenti**”) e il Socio Venditore avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Quote Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato al Socio Venditore.

Resta inteso che, nel caso in cui il terzo cessionario non accetti di acquistare anche le Quote Corrispondenti, il Socio Venditore non potrà procedere al trasferimento delle proprie Quote MEP al terzo cessionario.

3.5.3 Ulteriori impegni relativi la circolazione delle Quote MEP

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di ulteriori partecipazioni al capitale sociale di MEP così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente le Quote MEP.

3.6. Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo

Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 9 mesi prima della scadenza.

4. Deposito

Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data odierna (prot. n. RI/PRA/2015/169845).

5. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere a) e b) della citata norma.

6. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Milano, 9 giugno 2015

Fine Comunicato n.0956-70	Numero di Pagine: 7
---------------------------	---------------------